



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E
PER LA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)
2023-2025

Publicato sul sito internet <http://www.ordineostetrichesalerno.it>
Sezione "amministrazione trasparente"

Adottato con Delibera del Consiglio in data 06/03/2023



Indice dei Contenuti

SEZIONE I - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PER LA TRASPARENZA

1. Introduzione;
2. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti;
3. Obiettivi, obblighi e destinatari del Piano;
4. Soggetti e ruoli nella strategia di prevenzione;
5. Azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione;
 - 5.1. Analisi del contesto interno;
 - 5.2. Analisi del contesto esterno;
6. Individuazione, valutazione delle aree di rischio e misure di prevenzione;
7. Inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (Pantouflage – revolving doors);
8. Whistleblower – Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;
09. Forme di consultazione in sede di elaborazione e/o di verifica del P.T.P.C;
10. Il responsabile della prevenzione della corruzione;
11. Elenco dei reati configurabili

SEZIONE SECONDA – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

1. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano;
2. Obiettivi Strategici in materia di Trasparenza e processo di attuazione al Piano;
3. Misure di monitoraggio e vigilanza; 4 Accesso civico;
5. Codice di Comportamento.

SEZIONE TERZA – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Leggi ed atti normativi nazionali;
2. Regolamenti interni.



SEZIONE PRIMA

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



1. Introduzione

Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2023 - 2025 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2023 - 2025 (PTTI) e il Codice etico e di Comportamento dell'Ordine della Professione Ostetrica della Provincia di Salerno, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Il PTPC, il PTTI e il Codice Etico e di Comportamento sono integrati tra loro e sono stati redatti dal Responsabile della Trasparenza, Prevenzione e della Corruzione, visionati dall'Avvocato di riferimento dell'OPO SA. Successivamente approvati dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisore dei Conti.

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) dell'Ordine della Professione Ostetrica della Provincia di Salerno è stato redatto, in base alla legge n. 190/2012, al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e successivi aggiornamenti, tenendo conto della peculiarità ordinamentale degli ordini e collegi professionali, della struttura dimensionale, delle specificità organizzative e della particolare *mission* istituzionale svolta dall'Ordine stesso.

Al fine di procedere alla definizione di una proposta di PTPC da sottoporre all'adozione dell'organo d'indirizzo politico-amministrativo ovvero al Consiglio Direttivo dell'Ordine, il RPC/RT ha condotto una pianificazione delle attività, un'analisi dei rischi di corruzione, una progettazione del sistema di trattamento del rischio ed infine la stesura del presente Piano. Il quadro normativo di riferimento ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012, d.lgs. n. 39/2013, legge n. 98/2013, D.lgs. 97/2016), di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. 97/2016) nonché alcune disposizioni inerenti specificatamente gli ordini e i collegi professionali e le rispettive Federazioni che hanno richiesto da parte della FNOPO un complesso processo di valutazione e di coordinamento delle diverse disposizioni, di armonizzazione concettuale e sostanziale, tale da chiarire anche con le autorità competenti e vigilanti l'ambito di applicazione delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione, alla luce delle specifiche norme che regolamentano il sistema ordinistico delle professioni intellettuali.

L'Ordine si è prefissato di perseguire i seguenti obiettivi:

- prevenire la corruzione e l'illegalità mediante una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ordine al rischio di corruzione/illegalità;
- ricercare e valutare ciascuna area in cui è maggiormente elevato il rischio di corruzione, sia all'interno delle attività indicate dalla Legge 190/2012 e dal PNA 2019, sia facendo riferimento agli specifici compiti svolti dall'Ordine;
- fare menzione degli interventi organizzativi necessari per prevenire i rischi;
- assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
- garantire l'idoneità, morale ed operativa, dei soggetti chiamati ad operare nei settori sensibili;
- salvaguardare l'applicazione delle norme sulla inconfiribilità e le incompatibilità.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, l'Ordine ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai fini della predisposizione e dell'attuazione del Piano. Trattasi di una figura che coincide con il Responsabile per la Trasparenza cui spetta la responsabilità di vigilare e garantire l'applicazione del Piano di prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, oltre che il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconfiribilità e di incompatibilità. La Responsabile designata è la Dott.ssa Mariafrancesca Oliva, nominata con delibera n.22 del 22 Agosto 2022, opportunamente trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione.



2. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine della Professione Ostetrica della Provincia di Salerno con delibera del 06 marzo 2023 su proposta della Responsabile della prevenzione della corruzione designata Dott.ssa Mariafrancesca Oliva nominata con delibera del Consiglio Direttivo del 22 agosto 2022.

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di dare avvio alle procedure di studio, valutazione e consultazione finalizzate alla redazione di un Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023 – 2025 che tenesse conto dei più recenti orientamenti dell'ANAC adottati con il PNA 2019, l'eventuale emersione di nuove aree di rischio o di misure più adeguate ed efficienti a contrastarle.

Il PTPC ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012) fatta eccezione di proroghe e ogni qualvolta siano accertate significative violazioni e/o carenze che possano ridurne l'efficacia (art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012), o in seguito a nuovi fattori di rischio non rilevati in fase iniziale di predisposizione del piano.

3. Obiettivi, obblighi e destinatari del Piano

L'Ordine, con la stesura del PTPC, intende rafforzare i principi di legalità, correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte attraverso una serie di misure atte a promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti dei molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali, ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione, in ossequio all'art. 97 della Costituzione Italiana.

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine e può produrre delle conseguenze, anche sul piano penale, a carico del soggetto che commette la violazione.

Il piano ha quindi l'obiettivo di sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne; assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con lo stesso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse; vigilare sul rispetto delle disposizioni relative alla inconferibilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel successivo paragrafo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente piano e di segnalare al responsabile dell'anticorruzione ogni violazione e/o criticità dello stesso.

4. Soggetti e ruoli nella strategia di prevenzione

I soggetti che, allo stato attuale, concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine, indicando quali sono i relativi compiti e funzioni, sono:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Responsabile della Prevenzione;
- I collaboratori, i consulenti e i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi.

Il presente piano, a seguito di approvazione, verrà tempestivamente pubblicato e reso consultabile sul sito istituzionale dell'Ordine della professione di Ostetrica della Provincia di Salerno – sezione



amministrazione trasparente. Sarà inviato avviso di consultazione ai principali *stakeholders*.

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, il Piano in oggetto avrà una validità triennale e dovrà essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno, prorogato al 31 marzo per l'anno in corso.

Sarà onere del Responsabile della Prevenzione della Corruzione effettuare controlli quadrimestrali sulle attività svolte dai membri dell'Ordine e verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica qualora vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

5. Azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione

A livello normativo nazionale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è previsto all'art. 1, commi 5-8, della legge n. 190 del 2012.

Il piano rappresenta il documento fondamentale dell'Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, costituito da un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dai rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi, dei responsabili e dei tempi di applicazione di ciascuna misura.

Ai fini della predisposizione del programma è necessario effettuare una preliminare fase di analisi consistente nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive.

Il Piano Triennale di prevenzione alla corruzione risponde pertanto alle seguenti esigenze:

- individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano (Responsabile per la prevenzione della corruzione);
- monitoraggio dei rapporti tra l'ente pubblico e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o convenzioni anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari e i membri dell'ente pubblico;
- individuazione di specifici obblighi di trasparenza anche ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

5.1 Analisi del contesto interno

L'Ordine è stato costituito dal D.lgs. CPS 13 settembre 1946, n.233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233".

È un ordine professionale annoverato tra gli enti pubblici non economici e, come tale, rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs 165/2001, delle norme di contabilità pubblica e del D.lgs 50/2016 ovvero il Codice dei Contratti. L'ordinamento giuridico italiano prevede che per esercitare la professione di ostetrica, in qualsiasi forma, è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale. La finalità di tenuta dell'albo è il perseguimento dell'interesse pubblico ovvero la tutela della salute collettiva.

In ogni provincia o circondario interprovinciale sono costituiti gli Ordini delle Ostetriche. Ciascun Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti all'albo, il **Consiglio Direttivo**, composto in numero variabile a secondo del numero di iscritti all'albo. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni. Ogni Consiglio elegge tra i suoi membri un **Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario**. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine. Unitamente al Consiglio è eletto, con le stesse modalità e tra



le ostetriche iscritte all'albo, un **Collegio dei Revisori dei Conti**, composto da tre componenti.

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione all'albo, nonché una tassa dei pareri per la liquidazione degli onorari. Per la riscossione dei contributi, dovuti ai sensi della legge istitutiva dagli iscritti all'albo, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette. I regolamenti interni dell'Ordine devono essere deliberati dai rispettivi Consigli direttivi e sono soggetti all'approvazione del Comitato Centrale della FNOPO.

I Consigli Direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento viene disposto dal Ministero della Salute, sentita la FNOPO. Il regolamento di esecuzione della legge istitutiva è stato emanato con DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233". Con tale DPR sono state regolamentate tutte le attribuzioni sia degli Ordini e sia della FNOPO e dei loro organi collegiali e monocratici.

È stata regolamentata, ad esempio, l'importante funzione disciplinare attribuita agli Ordini territoriali (nei confronti degli iscritti all'Albo) e alla FNOPO (nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli Ordini). In particolare è previsto che il Presidente dell'Ordine, oltre ad avere la rappresentanza legale, curi l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dirige l'attività degli uffici.

Il Segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio. Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.

Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine. Il tesoriere paga, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal presidente e controfirmati dal segretario. Il tesoriere tiene i registri di contabilità previsti dalla legge. Per la riscossione dei contributi, dovuti ai sensi della legge istitutiva dai collegi provinciali, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Organismo di controllo interno al consiglio direttivo è il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Revisore Legale esterno e da tre componenti appartenenti all'albo professionale delle ostetriche ed eletti in concomitanza con il Consiglio Direttivo.

Di seguito è riportato un elenco dell'attività amministrativa, contabile e giuridica dell'Ordine, da non ritenersi comunque esaustivo, tenuto conto della necessaria trasversalità di alcuni affari, resa inevitabile anche dalle ridotte dimensioni dell'ente.

I principali processi amministrativi sono connessi alle attività politico-istituzionali, delineate dalle leggi istitutive, e riguardano:

- procedure elettorali del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nomine delle cariche istituzionali;
- approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo da parte del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Iscritti;
- vigilanza, sul piano locale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione, coordinamento e promozione dell'attività dell'Ordine nel territorio;
- progetti volti a promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- designazione dei rappresentanti del Consiglio Direttivo presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere provinciale;
- concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque



possano interessare l'Ordine;

- direttive di massima per la soluzione delle controversie e/o problematiche emergenti nel contesto lavorativo in cui opera l'ostetrica;
- esercizio del potere disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

I principali processi di tipo gestionale, contabile e contrattuale riguardano:

- gli Organi Istituzionali dell'Ordine (spese per le adunanze del CD, del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Assemblea, ivi inclusi i compensi e rimborsi per i componenti del CD e del Collegio dei Revisori dei Conti);
- le prestazioni Istituzionali (organi di stampa e comunicazione istituzionale, commissioni istituzionali, aggiornamento professionale e organizzazione eventi, promozione della figura professionale dell'ostetrica);
- uscite per funzionamento uffici (relative alle utenze, al materiale di cancelleria, alla pulizia degli uffici, alla manutenzione delle apparecchiature, alle assicurazioni e per altre attività amministrative ecc);
- uscite per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi (relative alle consulenze amministrative e fiscali, legali e informatiche e alle acquisizioni di software);
- uscite per l'acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e di immobilizzazione tecniche.

5.2 Analisi del contesto esterno

Secondo il PNA 2019 *“l'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione”*.

In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e nella descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio nonché delle relazioni esistenti con soggetti terzi e con gli stakeholder analizzando come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

6. Individuazione, valutazione delle aree di rischio e misure di prevenzione

L'individuazione delle aree di rischio consente di porre in evidenza le aree dell'attività dell'Ordine che necessitano di essere presidiate mediante la previsione di misure di prevenzione, in coerenza con gli obiettivi del Piano.

Per “rischio” si intende la possibilità che si verifichi un evento che impedisca il corretto perseguimento dell'interesse pubblico da parte dell'Ordine.

Le aree di rischio comuni e obbligatorie delle Pubbliche Amministrazioni sono:

- **area: acquisizione e progressione del personale**
 1. *reclutamento*
 2. *progressioni di carriera*
 3. *conferimento di incarichi di collaborazione*
- **area: affidamento di lavori, servizi e forniture**
 1. *definizione dell'oggetto dell'affidamento*
 2. *individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento*
 3. *requisiti di qualificazione*



4. *requisiti di aggiudicazione*
5. *valutazione delle offerte*
6. *verifica dell'eventuale anomalia delle offerte*
7. *procedure negoziate*
8. *affidamenti diretti*
9. *revoca del bando*
10. *redazione del cronoprogramma*
11. *varianti in corso di esecuzione del contratto*
12. *subappalto*
13. *utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto*

• **area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economicodiretto ed immediato per il destinatario**

1. *provvedimenti amministrativi vincolati nell'an*
2. *provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato*
3. *provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato*
4. *provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale*
5. *provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an*
6. *provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto*

Le ridotte dimensioni dell'Ente e, di conseguenza, le peculiarità dei processi amministrativi e gestionali indicati, limitano fortemente le possibilità che si verificano rischi nei termini innanzi delineati.

Quanto ai rischi inerenti l'area acquisizione e progressione del personale, si evidenzia che l'Ordine attualmente non dispone di personale alle dipendenze.

Qualora, per sopravvenute esigenze, dovesse rendersi necessaria la dotazione di personale, il rischio sarebbe connesso all'acquisizione del personale e può essere considerato alto.

Misure di prevenzione obbligatorie. L'Ordine provvederà all'indizione di un concorso pubblico, nel rispetto delle misure a garanzia della trasparenza e della imparzialità delle selezioni pubbliche previste dal d.lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e dal D.P.R. n. 487/1994 recante "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".

La procedura sarà avviata previa pubblicazione del bando sul sito www.ordineostetrichesalerno.it nell'area dell'amministrazione trasparente.

Poiché allo stato l'Ordine non intende procedere ad assunzioni, ulteriori misure di prevenzione saranno previste, nell'eventualità, in sede di aggiornamento del presente Piano.

Il rischio maggiore dunque è connesso al conferimento di incarichi di collaborazione, per i quali, in considerazione della natura delle attività, è considerato alto.

Misure di prevenzione obbligatorie. L'Ordine provvede ad adeguare il regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. In ogni caso, nel conferimento degli incarichi, tiene conto delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. 165/2001, quanto ai presupposti di legittimità del conferimento, alla temporaneità e alta qualificazione della prestazione.

Quanto ai rischi inerenti l'area affidamento di lavori, servizi e forniture, le caratteristiche dell'Organizzazione dell'Ordine riducono notevolmente l'eventualità degli eventi corruttivi.

L'Ordine provvede esclusivamente ad affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 50/2016. Pertanto, attesa l'esiguità del valore degli importi, il rischio di eventi



corruttivi è medio.

Gli affidamenti avvengono nel rispetto della procedura di *affidamento diretto* prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 per importi inferiori a 40.000 euro. Pertanto, non è necessaria la previa consultazione di due o più operatori economici. In ogni caso, l'Ordine assicura il rispetto dei principi di cui all'art. 36 comma 1:

– si adopera per attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. A tal fine, poiché la legge non richiede la previa consultazione di più operatori economici, opera la valutazione di congruità del prezzo da pagare tenendo conto dei prezzi degli affidamenti di prestazioni analoghe effettuati da altre amministrazioni, reperibili sui siti internet.

- agisce nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti. A tal fine, nel susseguirsi degli affidamenti sono invitati operatori economici sempre diversi. Inoltre, l'importo degli affidamenti non è frazionato al fine di eludere le disposizioni di cui ai commi successivi.

- nella fase che precede l'affidamento e nell'esecuzione dello stesso l'Ordine verifica che non sussistano o sopravvengano situazioni di conflitto di interesse.

In particolare, il conflitto di interessi si verifica nei casi di cui all'art. 42 d.lgs. n. 50/2016, *“quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalto e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”*. Il conflitto può verificarsi altresì nei casi previsti dall'art. 1 comma 9 l. n. 190/2012, ovvero laddove sussistano *“rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione”*.



• **aree di rischio di processi istituzionali dell'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Salerno**

	PROCESSO	SOTTOPROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	AZIONI PREVISTE E TEMPSTICA
1	Conferimento di incarichi di collaborazione in Enti pubblici e privati.	<ul style="list-style-type: none">• Valutazione del fabbisogno;• Modalità di individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di legge avvengono per richiesta di preventivi e CV;• Svolgimento della procedura di valutazione comparativa avviene con i componenti del Consiglio Direttivo.	<ul style="list-style-type: none">• Individuazione di fabbisogni non coerenti con l'Ente;• Inserimento nel bando di clausole finalizzate a favorire soggetti predeterminati;• Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione;• Improprio ricorso a risorse umane esterne.	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione di un regolamento entro il termine utile.
2	Definizione dell'oggetto dell'affidamento contrattuale	<ul style="list-style-type: none">• Valutazione del fabbisogno attraverso i componenti del Consiglio Direttivo.	<ul style="list-style-type: none">• Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione di un Regolamento entro il termine utile.
3	Individuazione dello strumento per l'affidamento contrattuale	<ul style="list-style-type: none">• Valutazione delle regole del Codice degli Appalti attraverso i componenti del Consiglio Direttivo.	<ul style="list-style-type: none">• Elusione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici;• Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione di un Regolamento entro il termine utile.
4	Affidamenti diretti	<ul style="list-style-type: none">• Valutazione delle regole del Codice dei Contratti pubblici. <p><i>L'Ordine non esegue contratti per appalti pubblici.</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Elusione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici;• Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa.	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione di un Regolamento entro il termine utile
5	Partecipazioni a Commissioni Pubbliche	<ul style="list-style-type: none">• Valutazione della fonte Normativa;• Modalità di individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di legge: La partecipazione di uno dei componenti del	<ul style="list-style-type: none">• Mancata applicazione del principio di rotazione;• Partecipazione anche in caso di incompatibilità o conflitto di interessi.	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione di un Regolamento entro il termine utile.



		Consiglio Direttivo viene valutata sulla base del tipo di commissione a cui partecipare. Ne prenderà parte il componente più adeguato per conoscenza e preparazione sul tema.		
6	Partecipazioni a Commissioni di Laurea	<ul style="list-style-type: none">• Valutazione della fonte normativa;• Modalità di individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di legge: alle commissioni di laurea partecipa la Presidente e la Segretaria del Consiglio direttivo. <p><i>La partecipazione è gratuita.</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Mancata applicazione del principio di rotazione;• Partecipazione anche in caso di incompatibilità o conflitto di interessi	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione di un Regolamento entro il termine utile
7	Organizzazione di corsi di formazione o convegni/congressi	<ul style="list-style-type: none">• Modalità di selezione dei relatori e delle tematiche di interesse professionale: valutazione di cv e competenze;• Modalità di valutazione di eventuali sponsor proposti da Provider: nonprevisti.	<ul style="list-style-type: none">• Selezione di relatori e valutazione di sponsor proposti da Provider anche in caso di incompatibilità o conflitto di interessi o in violazione degli Accordi Stato Regioni su ECM2017, del Manuale AGENAS per l'accreditamento ECM 2019, del codice deontologico del Codice Etico OMS sui sostituti latte materno.	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione di un Regolamento entro il termine utile.
8	Concessione di Patrocini	<ul style="list-style-type: none">• Modalità di valutazione degli eventi e degli enti organizzatori di eventi; <p>I patrocini vengono concessi dopo aver valutato la scientificità dei programmi. Qualora fosse richiesto il patrocinio economico viene rilasciato solo dopo opportuna valutazione della tesoriera sullo stato economico dell'Ordine ed in seguito all'approvazione in consiglio.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Conferimento dei patrocini a soggetti e ad eventi in conflitto con le finalità dell'ente;	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione di un Regolamento entro il termine utile



Alle aree di rischio sopra citate deve aggiungersi, sul piano valutativo, quanto previsto dalle linee di indirizzo rese dall'ANAC nel PNA 2019 – Parte Speciale – la quale, in relazione agli Ordini e Collegi Professionali ha individuato ulteriori tre macro aree di rischio specifiche, sempre a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, cui si riferiscono le attività a più elevato rischio di corruzione ed ha reso gli esempi di eventi rischiosi indicando le possibili misure di prevenzione.

Esse sono individuate in tre macro aree che rimandano al PNA 2016, e precisamente:

- 1) Formazione professionale continua;
- 2) Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di Ordini e Collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- 3) Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio il PNA ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, di possibili eventi corruttivi e misure di prevenzione, ribadendo che *"l'adozione di queste ultime richiede necessariamente una valutazione alla luce della disciplina dei singoli ordini e collegi professionali e l'effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei 26 singoli ordini e collegi"*. Appare fondamentale riportarli poiché a tali processi rischiosi è esposto l'Ordine.

Per quanto concerne la Formazione Professionale Continua, la fonte di disciplina è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli Nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, è necessario concentrare l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione.

In particolare, si evidenziano i seguenti processi rilevanti:

- a) Esame e valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di autorizzazione degli *"enti terzi"* diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- b) Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- c) Vigilanza sugli *"enti terzi"* autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte degli Ordini e Collegi territoriali;
- d) Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali.

Rispetto ai processi rilevanti in materia di formazione professionale, è possibile individuare, sempre in astratto ed in via esemplificativa alcuni possibili eventi rischiosi:

- a) alterazioni documentali volte a favorire l'accREDITamento di determinati soggetti;
- b) mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- c) mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- d) mancata o inefficiente vigilanza sugli *"enti terzi"* autorizzati all'erogazione della formazione;
- e) inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte degli Ordini territoriali.

Rispetto a detti eventi rischiosi, secondo le indicazioni del PNA, è possibile individuare alcune possibili



misure e precisamente:

a) controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;

b) introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi organizzati dagli Ordini professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;

c) controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

Al fine di prevenire i suddetti possibili scenari rischiosi e per l'adozione delle misure suggerite dall'ANAC e che allo stato si ritengono coerenti ed esaustive rispetto alla realtà ordinamentale dell'Ordine, l'Ente esercita costante controllo sulla Formazione permanente nella persona del Presidente dell'Ordine.

Per quanto concerne l'area di rischio relativa "all'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali", la fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3, legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c., nonché nel recente D.M. 19/7/2016, n. 165, che ha introdotto il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24/1/2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici Veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica". Tale atto normativo prevede in allegato Tabella E) ex art. 2 comma 1 D.M. 165/2016 intitolato "OSTETRICHE: PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE".

In sintesi, nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste l'obbligo dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità – che dovrà necessariamente tenere conto dei criteri tabellari introdotti con il D.M. 165/2016 – resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Ciò posto nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte dell'Ordine, possono emergere i seguenti eventi rischiosi ed essere adottate le conseguenti possibili misure preventive.

I possibili eventi rischiosi sono in tal modo esemplificati:

- a) incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- b) effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- c) valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Fra le possibili misure preventive si indicano:

- necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di:
 - a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità;
 - b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni;



- c) modalità di funzionamento delle Commissioni;
- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
 - organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Per quanto concerne la macro area di rischio relativa alla “Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi”, il PNA 2016 riferisce che questa riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

In ogni caso in cui l’Ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono suggerite le seguenti misure:

- a) utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- b) rotazione dei soggetti da nominare a parità di competenza;
- c) prevalenza del criterio della competenza e nomina del medesimo soggetto sulla base di ampia ed adeguata motivazione in ordine alla assoluta idoneità rispetto alle funzioni richieste;
- d) valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente nei casi di urgenza;
- e) se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;
- f) verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l’incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- g) eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

7. Inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (Pantouflage – revolving doors)

L’Ordine assicura l’attuazione delle “Disposizioni sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico” previste dal d.lgs. 39/2013 in sede di conferimento degli incarichi.

L’art. 15, comma 1, del d. lgs. 39/2013, in particolare, dispone che “ *Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto*”.

Nel caso in cui si accerti la sussistenza di una causa impeditiva od ostativa, l’Ordine conferisce l’incarico ad un diverso soggetto.

Si evidenzia inoltre che la l. 190/2012 ha modificato l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevedendo che “*i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche*



amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Si tratta di una particolare misura volta a scongiurare l'evenienza che il dipendente, nel periodo di svolgimento del servizio, si precostituisca delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la propria posizione e il proprio potere all'interno dell'amministrazione al fine di procurarsi un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

I contratti eventualmente conclusi in violazione della disposizione in esame sono sanzionati con la nullità.

8. Whistleblower – tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito

L'art. 54 bis del d. lgs. 165/2001, inserito dal comma 51 dell'art. 1 della l. n. 190/2012, ha introdotto la disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*).

<< 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.>>

Laddove dovesse procedere all'assunzione di personale dipendente, l'Ordine tutela l'anonimato del denunciante e si astiene dall'adottare misure in contrasto con il divieto di discriminazione. L'Ordine, inoltre, assicura la sottrazione della denuncia al diritto di accesso, con l'esclusione del caso in cui si ravvisi la necessità di svelare l'identità del denunciante nell'ipotesi eccezionale prevista dal comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001.

9. Forme di consultazione in sede di elaborazione e/o di verifica del P.T.P.C.

Il presente piano e ogni suo aggiornamento, prima dell'adozione finale da parte del Consiglio Direttivo, sarà sottoposto a consultazione pubblica sul sito www.ordineostetrichesalerno.it, previa sollecitazione/informazione ai diversi *stakeholder* che, in via di prima adozione, sono identificati in:

- Ordini provinciali e interprovinciali;
- Cittadini (tramite apposito comunicato stampa);
- Ministero della Salute (Dipartimento professioni sanitarie)
- Presidenza del Consiglio - Funzione pubblica;
- Anac;
- Associazioni di utenti (es. Cittadinanza attiva).

Il sistema di coinvolgimento degli *stakeholders* sopra individuati avverrà in occasione di ogni aggiornamento e in occasione dell'attività di monitoraggio e di valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del piano come descritta nel successivo paragrafo. I contributi raccolti saranno resi pubblici sul sito dell'Ordine.



10. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine della Professione Ostetrica della Provincia di Salerno, in data 22 Agosto 2022, ha deliberato la nomina della Consigliera del Consiglio Direttivo, **Dott.ssa Ost. Mariafrancesca Oliva**, quale **Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)** in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 e **Responsabile della Trasparenza (RT)**.

11. Elenco dei reati configurabili nell'Ordine

Si richiama all'attenzione di tutti i soggetti coinvolti nel piano l'elencazione, seppure non esaustiva, dei principali reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).



SEZIONE SECONDA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'



1. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano

Salvo i limiti stabiliti dal decreto lgs 33/2013, come novellato dal D.lgs. 97/2016, gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano:

in capo all'Ordine, l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole all'Allegato 1) delle Linee Guida del 28.12.2016 (Delibera n. 1310) relativo "SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE" dell'8.3.2017 – nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della FNOPO.

I principali atti e documenti di cui si garantisce, ove non ancora pubblicati e nei tempi di legge, la pubblicazione sono in via sintetica indicati in:

- 1) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 da intendersi come "ogni atto – sia esso espressamente previsto da una norma di legge sia che venga adottato nell'esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale, come precisato dal legislatore nel 2016 - che riguardi l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l'interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull'attività dell'amministrazione/ente e i codici di condotta" (PNA 2016, Linee Guida ANAC 28.12.2016);
- 2) Atti concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente e segnatamente : a) titolari di incarichi di collaborazione e consulenza esterna (art. 15), b) bandi di concorso per il reclutamento di personale presso l'amministrazione (art. 19), c) dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22);d) provvedimenti amministrativi (art. 23); e) dati aggregati relativi 50 all'attività amministrativa (art. 43); f) atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26, Delibera ANC 59/2013);
- 3) Dati relativi all'uso delle risorse pubbliche (art. 5 che riguarda ogni dato o documento concernente i pagamenti dell'ente e che permetta di individuare la tipologia di spesa sostenuta, l'ambito temporale di riferimento ed i beneficiari, la causale della spesa genericamente aggregabili nelle categoria delle Uscite correnti e delle Uscite in conto capitale) con particolare attenzione alla pubblicazione dei documenti di sintesi quali il a) bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilanci, dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29); b) dati relativi ai beni immobili ed alla gestione del patrimonio (art.30); c) dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31);
- 4) Dati relativi alle prestazioni offerte ed ai servizi erogati, con particolare attenzione ai a) dati sui servizi erogati (art. 32); b) dati sui tempi di pagamento dell'amministrazione; c) procedimenti e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35).
- 5) Dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37, delibera ANAC 39/2016 recante «Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ed trasmissione delle informazioni all'ANAC ai sensi dell'art.1 co. 32 della l.190/2012 come aggiornato dall'art. 8 co.2 della legge 69/2015». A proposito degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, co. 32 della l.190/2012, e tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all'art. 29 del d.lgs.50/2016, l'ANAC ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2bis del d.lgs. 33/2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente"- sottosezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 50/2016, come elencati nell'allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013.

Nell'ambito dell'assolvimento di detto obbligo l'Ordine si impegna a rispettare i criteri di: facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Riguardo alla descrizione delle funzioni e dell'assetto organizzativo si rimanda a quanto riportato nell'introduzione e nell'analisi di contesto della prima sezione del Piano ovvero quella di Prevenzione della Corruzione.



Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, sono, in conclusione, individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza:

- 1) Assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza. A tal fine, per pubblicazione si intende la pubblicazione nel sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", dei documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine.
- 2) Accesso al sito istituzionale diretto ed immediato, senza necessità di registrazione.
- 3) Controllo trimestrale da parte del Responsabile della trasparenza sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulla completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.
- 4) Individuazione di soggetti referenti che collaborano con il responsabile nel monitoraggio delle pubblicazioni.
- 5) Resoconto annuo delle richieste di accesso civico finalizzato ad apportare eventuali modifiche del Piano della Trasparenza e dell'Integrità.
- 6) Implementazione di misure che facilitino la condivisione e la diffusione di informazioni all'interno dell'Ordine.

Il presente piano è approvato con delibera del 06 marzo 2023.

2. Obiettivi Strategici in materia di Trasparenza e processo di attuazione al Piano

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Secondo la definizione di trasparenza fornita dai principali organi di indirizzo in materia (ANAC ed FNOPO) l'ente si impegna per un'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività dell'Ordine, nonché alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino, alla cui tutela e interesse è per altro demandata proprio la *mission* istituzionale, laddove è una istituzione preposta in ossequio all'art. 32 della Costituzione, alla tutela della salute del cittadino cui l'ostetrica nell'ambito delle proprie competenze provvede e garantisce. La Trasparenza è, dunque, una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è considerata la prima e principale misura di prevenzione della corruzione in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. In ossequio ad un preciso indirizzo dell'ANAC, l'Ordine ha posto come proprio obiettivo strategico quello di rafforzare tale misura nel presente piano PTPCT, in ottica di continuità con il Piano già adottati ed i suoi aggiornamenti che hanno già visto introdurre, curare ed aggiornare, la pubblicazione di documenti, dati ed informazioni in apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente". All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni, intervenendo con integrazioni ed abrogazioni su diversi obblighi di trasparenza.

In primo luogo, con effetti rilevanti per ordini e collegi professionali, il D.lgs. 97/2016 ha ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza introducendo l'art. 2-bis rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013. Inoltre, è stato introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, disposta l'unificazione del Programma Triennale per la Trasparenza e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo all'ANAC la competenza ad irrogarle, sulla base di apposito Regolamento adottato dall'ANAC il 16/11/2016.

Ai fini che direttamente riguardano questo Ente, dunque, risulta oggi normativamente chiarita (art. 2 bis), la diretta applicabilità agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile. Sul punto l'ANAC ha adottato nel dicembre 2016 specifiche Linee Guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante PNA 2016, al fine di fornire chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" ed a fornire i necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini e collegi professionali. Nelle stesse Linee Guida, proprio al fine di definire la "compatibilità" fra la normativa vigente e l'ordinamento di alcuni enti, si sono definiti gli ambiti della programmazione della trasparenza e della tipologia o qualità dei dati da pubblicare, predisponendo una mappa completa e ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per la pubblica amministrazione. L'8 marzo 2017 l'ANAC ha deliberato l'approvazione di nuove Linee Guida che, nel confermare la sottoposizione agli obblighi degli Organi di indirizzo politico amministrativo, ha tuttavia precisato che sono esclusi dagli obblighi di cui all'art. 14 D.lgs. 33/2013 i soggetti che ricoprono incarichi o cariche di cui sopra "a titolo gratuito". La natura gratuita non è esclusa dall'elargizione a favore dell'organo di indirizzo politico ed amministrativo di rimborsi spese, purché



non assumano valore indennitario e se ne tenga conto, secondo le leggi fiscali vigenti, ai fini della determinazione dei redditi. L'Ordine rientra in questo ambito.

L'Ordine, in ogni caso, si impegna a mantenere la pubblicazione dei *curricula* di ciascun membro del Consiglio Direttivo.

L'ANAC ha precisato che, al fine di consentire l'adeguamento di questi soggetti agli obblighi sulla trasparenza, il criterio della compatibilità deve intendersi come *“necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti”*.

In adempimento alla seconda tipologia di modifiche introdotte al d.lgs. 33/2013 l'Ordine adotta il presente Piano operando la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dedicando apposita sezione relativa alla Trasparenza, e disponendo la tempestiva adozione e pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal co. 8 dell'art.1 della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41 co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016, per quel che concerne i contenuti, l'Ordine definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, quale parte essenziale ed ineludibile del proprio *“Piano Anticorruzione”*.

L'art. 10 del d.lgs. 33/2013, nel prevedere l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, chiarisce che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come *“atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati”* (Linee Guida ANAC 28.12.2016).

Per assolvere a tale obbligo, in questa Sezione della trasparenza saranno indicati i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Salvo quando stabilito dall'art. 4 del d. lgs. 33/2013, i principali obblighi di trasparenza comportano per l'Ordine: l'obbligo di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del d. lgs. 33/2013 e degli allegati A) B) e C) alle Linee Guida 8.3.2017, nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine. Tale previsione consente ai privati cittadini di poter accedere a tutte le informazioni contenute sul sito internet dell'Ordine direttamente senza autenticazione ed identificazione.

Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione così come previsto dall'art. 10, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, in modo da garantirne il coordinamento e la coerenza tra i contenuti.

Secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 1, d. lgs. 33/2013 il Responsabile della trasparenza e dell'integrità è individuato nella stessa persona che riveste la carica di Responsabile di prevenzione della corruzione. Si tratta della dott.ssa Mariafrancesca Oliva, Consigliera del Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio direttivo con delibera del 22 agosto 2023.

3. Misure di monitoraggio e vigilanza

Il Responsabile della trasparenza ai fini dell'attuazione del programma è tenuto ad individuare il Responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati; a tal fine si avvale dell'ausilio di referenti individuati all'interno dell'Ordine.

In particolare, si individuano i seguenti soggetti che si occuperanno dell'aggiornamento dei dati:

- Dott.ssa Mariafrancesca Oliva, Consigliera con incarico di RPCT;
- Dott.ssa Lucia Vittoria, Consigliera nominata Responsabile interno del trattamento dei dati con delibera del 04 Marzo 2021.

In capo al Responsabile vi è l'obbligo di attivare un programma di informazione/formazione di tutto il personale sulle modalità di attuazione del Piano e di monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi di pubblicazioni in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati.

Nell'anno 2021, dallo svolgimento del monitoraggio di legge, è emerso un soddisfacente processo di attuazione del programma sulla trasparenza, con particolare riguardo all'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*. I dati pubblicati sono pubblici e possono essere riutilizzati ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, senza ulteriori restrizioni

diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. Il responsabile della trasparenza garantisce



il necessario bilanciamento dell'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e comunque eccedenti lo scopo della pubblicazione così come previsto dagli articoli 4, 26, 27 del d. lgs. n. 33/2013, dal d. lgs. n. 196/2003, dalle linee guida del Garante sulla privacy del 2 marzo 2011.

I dati, le informazioni e i documenti che obbligatoriamente debbono essere resi noti, ai sensi del d. lgs. 33/2013, sono pubblicati per un periodo di cinque anni (salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto disposto dall'art. 14, comma 2, e dell'art. 15, comma 4 del d. lgs. 33/2013).

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno della sezione "amministrazione trasparente".

L'Ordine assicura la piena attuazione del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del D. lgs. 33/2013 consentendo a chiunque ne abbia interesse l'accesso alla documentazione relativa all'Ordine.

4. Accesso civico

Le novità normative introdotte con il D.Lgs 97/2016 hanno inciso in maniera significativa sull'istituto dell'accesso civico, già disciplinato dal D.lgs. 33/2013. In estrema sintesi è possibile dire che la Trasparenza non è più inteso soltanto come obbligo di pubblicazione ma come "libertà di accesso del cittadino a dati e documenti".

A fronte della richiesta di accesso civico di dati, documenti e informazioni, il Consiglio Direttivo deve, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, rispondere con provvedimento espresso e motivato: "*il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.*". Premesso, dunque, che il Consiglio Direttivo, o suo delegato, deve rispondere nel termine predetto con atto motivato, il nuovo art. 6 del D.Lgs. ha previsto rimedi esperibili dal privato nel caso di rigetto totale o parziale della sua domanda di accesso. Ai sensi del citato art. 6, il richiedente prima di adire l'Autorità Giurisdizionale, ha la possibilità 1) di presentare una richiesta motivata al RPCT (art. 6 comma 7); 2) di presentare un ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (art. 6, comma 8, nel caso di enti locali o di amministrazioni regionali). Avverso le decisioni di questi due soggetti, oppure avverso il primo diniego dell'Ente, il cittadino può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata ex art. 116 c.p.a.

La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione e non necessita di alcuna motivazione. Le istanze sono gratuite e vanno presentate, attraverso il modulo appositamente pubblicato, al Responsabile della Trasparenza all'indirizzo info@pec.ordineostetricasalerno.it.

5. Codice di comportamento

L'Ordine della Professione Ostetrica della Provincia di Salerno adotta il codice etico e di comportamento redatto dalla FNOPO, adattandolo alle caratteristiche organizzative del suddetto Albo.

Ogni violazione del codice di comportamento dovrà essere segnalata al responsabile della prevenzione della corruzione e da questi dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio direttivo alla prima riunione dello stesso.



SEZIONE TERZA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



1. Leggi e atti normativi Nazionali

- ✓ Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (GU n.241 del 23-10-1946); e s.m. e i. introdotte con l'art. 4 della Legge 11.1.2018, n. 3;
- ✓ Decreto del Ministero della Salute del 15.3.2018, in materia di procedure elettorali per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie e della Federazione
- ✓ Decreto del Presidente Della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (GU n.112 del 16-5-1950 - Suppl. Ordinario); e s.m. e i.;
- ✓ Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112); e s.m. e i.;
- ✓ Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n.3 del 4-1-2013); e s.m. e i.;
- ✓ Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255); e s.m. e i.;
- ✓ Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; e s.m. e i.;
- ✓ Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; e s.m. e i.;
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012) e s.m. e i.;
- ✓ Legge 6 novembre 2012, n. 190. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; e s.m. e i.;
- ✓ Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
- ✓ Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
- ✓ Legge 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.
- ✓ Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”
- ✓ Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il c.d. Codice dei Contratti Pubblici e, più esattamente norme di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto



degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”.
64

- ✓ D.M. 19/7/2016, n. 165, che ha introdotto il “*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24/1/2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici Veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica*”. Tale atto normativo prevede in allegato Tabella E) ex art. 2 comma 1 D.M. 165/2016 intitolato “OSTETRICHE: PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE”.
- ✓ Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”
- ✓ Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto "Codice dell'amministrazione digitale";
- ✓ Legge 11 gennaio 2018 n. 3, Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
- ✓ Vademecum ANAC) Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022;
- ✓ Delibera ANAC 777/2021.

2. Regolamenti interni

- ✓ Regolamento Interno (art. 35 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221);
- ✓ Adottate le Linee Guida concessione patrocinio FNOPO;
- ✓ Adottato il Codice di Comportamento della FNOPO (ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).